

Citta' metropolitana di Torino

**D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e per l'esercizio di un impianto idroelettrico esistente in Comune di Bardonecchia – Torrente Melezet. Titolare: Enel Green Power s.p.a.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 684-21715 del 28/08/2018:**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. 48760 del 19/4/2018 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per gli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
2. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a ENEL Green Power Renewable Energies Italy O&M Hydro Italy - Area Nord Ovest, con sede legale in Cuneo – Via Roncata n. 34, C.F./P.IVA 10236451000, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 15/2/2018 per la manutenzione straordinaria e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Bardonecchia, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini dell'efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)"

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché sia resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4. di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
5. di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
  - Nulla osta su vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
  - Autorizzazione ad eseguire interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
  - Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico Dighe ai sensi del D.P.R. 1363/1959;
  - Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
  - Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
  - Nulla osta per compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995;
  - Nulla osta in materia igienico– sanitaria;
  - Nulla osta per interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

6. di dare atto che il presente provvedimento non disciplina le modalità di gestione di terra e rocce da scavo, che dovranno essere definite, in conformità con la normativa vigente, sulla base degli accordi con il Comune di Bardonecchia e il Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino;
7. di recepire integralmente nel presente atto le prescrizioni di cui alla determinazione di esclusione dalla procedura di VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - R.0000168 del 01/06/2017 e relativi allegati.
8. di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
9. di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale del sito;
10. a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

11. di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio

e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

12. di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica;
13. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"